APPROVAZIONE DEGLI ATTI STIPULATI IN BERLINO, TRA L'ITALIA, LA GERMANIA, LA BULGARIA, LA CROAZIA E L'UNGHERIA, IL 22 LUGLIO 1942, SULLA SISTEMAZIONE PATRIMONIALE DELL'EX STATO JUGOSLAVO E SU TALUNE ALTRE QUESTIONI FINANZIARIE CON ESSA COLLEGATE

# Art. 11 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)

Le modalita' della sistemazione degli obblighi finanziari dell'ex Stato jugoslavo e dei suoi Banati (ivi compresi le loro aziende, istituti, fondi con o senza personalita' giuridica propria ed i fondi pubblici da essi amministrati sorti prima del 15 aprile 1941, che non sono stati contemplati alla lettera A) del presente Accordo e che non sono altrimenti regolati, sono riservati a quello Stato acquirente nel cui territorio il creditore ha il suo domicilio o la sua sede alla data della firma del presente Accordo. Gli Stati acquirenti, nel cui territorio il creditore non ha alla data della firma del presente Accordo il suo domicilio o la sua sede, sono esonerati dal regolamento degli obblighi suddetti.

Trattandosi pero' di impegni derivanti da rate di riscatto per ferrovie statizzate o da obbligazioni con garanzie reali, la sistemazione incombe a quello Stato acquirente nel cui territorio e' situata la relativa ferrovia o l'immobile ipotecato. Lo Stato acquirente terra' in questa sistemazione pieno conto dei diritti spettanti al creditore in base ad obbligazioni con garanzie reali. Se tali ferrovie o tali immobili, oggetto di garanzie reali, vengono frazionati in seguito alla delimitazione dei nuovi confini, si procedera' ad una equa ripartizione tra gli Stati acquirenti interessati.

Trattandosi di indennizzi derivanti dalla riforma agraria jugoslava o comunque da espropriazioni di beni immobili, eseguite in connessione con detta riforma agraria, la sistemazione incombe allo Stato acquirente nel cui territorio e' situato l'immobile espropriato. Gli Stati acquirenti interessati regoleranno con accordi speciali l'esecuzione di questa disposizione.

Per gli obblighi dei quali e' cambiato il creditore dopo il 15 aprile 1941 e' determinante il domicilio o la sede della persona alla quale spettavano i crediti in detto giorno.

Versione in vigore dal 23 marzo 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione degli Atti stipulati in Berlino, tra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate |
| Estremi | Legge 14 dicembre 1942, n. 1828 |
| Partizione | Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1943 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-atti-stipulati-in-berlino-tra-l-italia-la-germania/accordo-sistemazione-patrimoniale-ex-stato-jugoslavo-e-quest-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

jugoslavo e questioni finanziarie collegate)

jugoslavo e questioni finanziarie collegate)